



COMUNE DI BUSANO

Città Metropolitana di Torino

ORGANO UNICO DI REVISIONE

Verbale n. 10 DEL 25/06/2021

L'anno 2021, il giorno 25/06/2021, il revisore unico dei conti Franca Dott.ssa Roso, esprime il proprio parere in merito alla Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, ricevuta a mezzo posta elettronica in data 23/06/2021, avente ad oggetto: **Modifica al Regolamento comunale taxa rifiuti "TARI"**.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dai tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla taxa sui rifiuti (TARI);
- il comma 738 dell'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione n.25 del 29/09/2020, è stato approvato il regolamento TARI ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b) n.7 del D.Lgs, il revisore dei conti esprime il proprio parere sull'approvazione dei regolamenti in materia di applicazione dei tributi locali;

Visti:

- il D.Lgs 116/2020, che riporta, nell'allegato L-quater, l'elenco dei "rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche", elenco unico e valido per tutta la nazione che riforma la definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, ed elimina di fatto la potestà di assimilazione dei Comuni;

- l'art. 183, comma 1 -b sexies, del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 specifica che "i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione";

- l'art. 198, comma 2 bis, del Dlgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 che prevede che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- il comma 10 dell'art. 238 del Dlgs. 152/2006, introdotto dal Dlgs. 116/2020, che dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

- l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 «DECRETO SOSTEGNI» che dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente, si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.

In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione, in occasione della prima variazione utile.

Esaminati

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Modifica al Regolamento comunale;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Piano Economico di Gestione;

- la proposta di deliberazione di Consiglio relativa all'approvazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021;

- la relazione di accompagnamento ai piani economico-finanziari anno 2021 di Tekno Service srl, alla quale è affidato il Servizio Integrato di Igiene Urbana sia per la raccolta e il trasporto di rifiuti che per lo spazzamento meccanizzato e manuale;

- il regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti adeguato per effetto delle modificazioni delle norme comunitarie, nazionali e regionali, composto da n.33 articoli;

Dato atto

- 1) che il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) aggiornato con le modifiche proposte, è composto da n. 33 articoli;
- 2) che il suddetto regolamento entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 2021, stante la sua approvazione entro il termine di legge, fissato dall'art. 30 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 al 30 giugno del corrente anno, a condizione che venga rispettato il termine di cui al successivo punto 6 del presente dispositivo;

- 3) che ai sensi dell' art. 2, comma 7, del nuovo regolamento viene demandato alla giunta comunale di adottare le azioni correttive ai fini della tassa sui rifiuti in relazione all'emergenza economico-sanitaria da pandemia Covid-19;
- 4) che l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell'art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 2022;
- 5) che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa rifiuti – Tari, recate dall'art. 1 comma 638 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge stabilità 2014) e s.m.i., nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Considerato

Che verranno effettuate modifiche e/o integrazioni al regolamento vigente

Visti

- lo statuto comunale;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime

Per quanto di propria competenza, **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera relativa alla: Modifica al Regolamento comunale tassa rifiuti "TARI".

L'ORGANO DI REVISIONE

Franca Roso



